

Prot.n. 4876

Ordinanza sindacale n.11 del 17-4-2020

**OGGETTO**: GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO. CONTRASTO ALLE FORME DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE. PROROGA

### IL SINDACO

#### Considerato

Che l'organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica pandemica;

#### Vista

l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;

#### Vista

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI: - il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;



- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020:
- il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale "pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 20-3-2020;
- l'ordinanza del presidente della Giunta Regionale Abruzzo n.24 del 3-4-2020 recante
- "Assistenza socio-sanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie: gestione dell'emergenza COVID 19 e dei fattori di stress psichico per le persone con autismo".
- il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 25.3.2020;
- il DPCM del 1-4-2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale":
- il DPCM del 10-4-2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

#### Preso atto

dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

# Rilevato inoltre che

nonostante le indicazioni legislative fornite, gli spostamenti sono ammissibili solo nei casi previsti di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, molte persone non rispettano le prescrizioni ordinate;

### Ritenuto

necessario, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, intervenire con ulteriori misure prescrittive di divieto volte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio atte a contrastare le situazioni di aggregazione o comunque le situazioni che agevolano i contatti tra persone;

### Dato atto che,

per le stesse motivazioni di cui sopra, si ritiene di regolamentare, all'interno del cimitero comunale, ogni attività di iniziativa privata.



#### Rilevata

la necessità di contemperare, da una parte, l'esigenza di perseguire l'obiettivo prioritario di garantire la salute della cittadinanza, e dall'altra, di mantenere stabili, seppur nel rispetto dei criteri minimi di sicurezza, situazioni conseguenti a condizioni cliniche particolari in cui la persona ha bisogno, dal punto di vista terapeutico, di preservare quanto più possibile, le sue routine quotidiane, che prevedono anche passeggiate all'aria aperta in contesti isolati;

### Vista

la legge 23 dicembre 1978 n. 833" Istituzione del servizio sanitario nazionale";

#### Vista

la legge n. 104/1992

#### Considerato che

l'Amministrazione comunale intende andare incontro alle esigenze manifestate dai genitori di soggetti disabili interessati da disturbi del neuro-sviluppo, autorizzando la frequentazione della zona più vicina alla propria abitazione;

#### Precisato che

- il presente provvedimento è destinato esclusivamente alle persone con grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto;
- tali persone potranno recarsi in zona più vicina alla propria abitazione, accompagnate da una persona facente parte del proprio nucleo familiare, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 9:00 e le ore 17:00;
- le uscite avverranno solo se strettamente necessarie, con divieto di assembramento e rispettando le regole di distanziamento sociale dalle persone che non appartengono al proprio nucleo familiare per prevenire il rischio di contagio;
- l'esigenza di uscire deve essere autocertificata come da disposizioni vigenti in materia.
- l'accompagnatore deve essere munito di altra documentazione, come il certificato attestante la condizione di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l'assistito, o verbale di commissione medica.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione di un provvedimento volto a migliorare il benessere psicofisico delle persone che presentano grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto;

### Evidenziato che

le norme attualmente in vigore per contenere la pandemia COVID-19 hanno determinato la restrizione o l'interruzione delle attività abituali dei cittadini;

#### Valutato che

l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alla misura di igiene delle mani;

# Ritenuto necessario

pertanto adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid19 l'obbligo di utilizzo delle mascherine per accedere agli esercizi commerciali e uffici pubblici;

Via Nazario Sauro n.10 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) Tel. 0861 846511 - sindaco@comune.santegidioallavibrata.te.it



# Visto

l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni:

### **ORDINA**

La proroga dei termini di durata dell'ordinanza sindacale n. 10 del 06.04.2020 fino alla data del 3 maggio 2020 in osservanza di quanto disposto con DPCM del 01.04.2020, DPCM del 10.04.2020 e nello specifico

1. la chiusura al pubblico, di giardini e aree verdi comunali con decorrenza immediata dalla sottoscrizione della presente ordinanza e sino al giorno 03/05/2020 incluso, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti nazionali correlati alla emergenza sanitaria in corso;

sino al giorno 3 maggio incluso, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti nazionali correlati alla emergenza sanitaria in corso, è consentita, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, di feretri, ammettendo la presenza per l'estremo saluto ai soli parenti più prossimi del defunto ed in maniera contingentata nel numero e nel tempo e, comunque, nel numero massimo di dieci persone in fase di commiato per ciascun feretro, sfalsando gli orari di accesso delle persone in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi e comunque sempre nel rispetto delle distanze interpersonali imposte dalle disposizioni ministeriali.

Nel numero contingentato non vengono ricompresi gli incaricati delle operazioni funebri.

2. divieto di circolazione in bicicletta su tutto il territorio comunale, fatto salvo che il suo utilizzo sia giustificato da comprovate esigenze lavorative, dal reperimento di generi alimentari o di prima necessità, per fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ovvero per situazioni di necessità, circostanze che dovranno essere attestate con apposita dichiarazione, con decorrenza immediata dalla sottoscrizione della presente ordinanza e sino al giorno 03/05/2020 incluso, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti nazionali correlati alla emergenza sanitaria in corso; Via Nazario Sauro n.10 – 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) Tel. 0861 846511 - sindaco@comune.santegidioallavibrata.te.it



- 3. e' fatto divieto assoluto di passeggio, o svolgimento attività sportiva, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'interno del n. N. 15350/117(2)/U ff II I- Prot.Civ. del 12.03.2020, nonché divieto di assembramenti e di stazionamento immotivato di pedoni su tutte le piazze e strade del territorio comunale.
- 4. la conduzione di animali domestici all'aperto è consentita ad un solo soggetto nelle immediate vicinanze dell'abitazione del proprietario degli stessi e comunque non oltre i 200 metri, sempre nel rispetto delle distanze interpersonali.
- 5. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto delle distanze interpersonali.
- 6. il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre.

Ai soggetti di età superiore a settanta anni <u>è fortemente raccomandato</u> di rimanere presso il proprio domicilio e di evitare ogni tipo di uscita.

Dal lunedì alla domenica e nella fascia oraria ricompresa tra le ore 9:00 e le ore 19:00, i cittadini residenti di Sant'Egidio alla Vibrata e comuni limitrofi, ad esclusione di coloro che provengono da fuori Regione, che presentano grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto, accompagnati da una persona facente parte del proprio nucleo familiare potranno recarsi presso la zona più vicina alla propria abitazione:

- Le uscite avverranno solo se strettamente necessarie, con divieto di assembramento e rispettando le regole di distanziamento sociale dalle persone che non appartengono al proprio nucleo familiare per prevenire il rischio di contagio;
- L'esigenza di uscire deve essere autocertificata come da disposizioni vigenti in materia.
- È consigliabile che l'accompagnatore sia munito di altra documentazione, come il certificato attestante la condizione di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l'assistito o verbale di commissione medica

# **ORDINA** altresì

negli orari di apertura, degli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, <u>L' ENTRATA SARA' CONSENTITA SOLO INDOSSANDO MASCHERINE E GUANTI IN MODO DA LIMITARE LA CONTAMINAZIONE DELL'AMBIENTE, OVVERO UTILIZZANDO ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE QUALI SCIARPE, FOULARD, COPRICOLLO AL FINE DI PROTEGGERE LE ALTE VIE RESPIRATORIE</u>

#### AVVERTE

che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25.00 a Euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti penali

#### DISPONE

che le forze dell'ordine verifichino il rispetto del presente provvedimento.

### **INFORMA CHE**

le misure sopra indicate potranno essere interrotte o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione della presente ordinanza;

Via Nazario Sauro n.10 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) Tel. 0861 846511 - sindaco@comune.santegidioallavibrata.te.it



Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

### **DISPONE**

ligio Romandini

Che il presente provvedimento sia trasmesso al Prefetto di Teramo, alla Questura di Teramo, Comando Polizia Locale, Comando stazione dei carabinieri di Sant'Egidio alla Vibrata

Dalla Residenza municipale, Lì 17-04-2020

Via Nazario Sauro n.10 – 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) Tel. 0861 846511 - sindaco@comune.santegidioallavibrata.te.it